



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale Ordinario di Latina, nelle persone dei Magistrati:

- | | | |
|---|---------------------------|-------------------|
| - | Dott. Pier Luigi De Cinti | Presidente |
| - | Dott. Marco Pietricola | Giudice rel./est. |
| - | Dott.ssa Tiziana Tinessa | Giudice |

nel procedimento rubricato al n. 39/2025 P.U. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ha emesso la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto liquidazione controllata del patrimonio ex artt. 268 ss. del D.Lgs. n. 14/2019 s.m.i. (cd. “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” o in sigla “CCI” o “CCII”) di RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t., a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 15.05.2025 nonché approvato/ratificato integralmente l’operato del Giudice rel./est. indicato in epigrafe già designato/delegato all’audizione delle parti ed alla trattazione in senso ampio della presente vertenza più in generale per quanto di ragione giusto il provvedimento dell’intestato Tribunale del 26.02.2025 anche ex artt. 41/55 CCII (il Collegio è presieduto come in intestazione giusto anche il provvedimento organizzativo generale del Presidente dell’intestato Tribunale n. 68 del 29.05.2024 s.m.i., per completezza);

[REDACTED]

[REDACTED] a carico di RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t. ex artt. 268 ss. CCII nel testo vigente *ratione temporis* con allegati;

visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta/allegata/acquisita anche ex artt. 42 e 270 comma 5 CCII;

rilevato che il ricorso è stato proposto [REDACTED]

[REDACTED] quale asserito creditore di RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t. e che quindi si è imposta l’audizione del debitore suddetto RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t. e/o la previa instaurazione del contraddittorio e tanto giusto il provvedimento del 28.02.2025 ex art. 270

comma 5 CCII in rapporto alle disposizioni sul procedimento unitario di cui agli artt. 40 ss. CCII nei limiti della compatibilità, provvedimento del 28.02.2025 anch'esso qui richiamato/condiviso per quanto di ragione e risultante notificato a mezzo PEC (posta elettronica certificata) di Cancelleria del 03.03.2025 unitamente al ricorso introduttivo di causa del 21.02.2025 a controparte per l'udienza del 22.04.2025 (nel rispetto dei termini di legge), così come risulta notificato anche a controparte RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t. a mezzo PEC (posta elettronica certificata) di Cancelleria del 17.04.2025 il provvedimento di rinvio d'ufficio dell'udienza del 22.04.2025 al 15.05.2025 (prima ed unica udienza celebrata) sempre in forma cd. "in presenza" (nel rispetto dei termini di legge) reso il 16.04.2025 (cfr., in proposito ed in relazione fattispecie simile alla presente, *mutatis mutandis* e tra le altre: Trib. Pordenone, 24.02.2023); ritenuta sussistente la competenza territoriale dell'intestato Tribunale ex artt. 27, commi 2 e 3, e 268, comma 1, CCII e tanto atteso il fatto che RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t. risulta avere ovvero avere avuto la sede legale in Aprilia (LT) in Via Riserva Nuova n. 2 da oltre un anno (cfr., in dettaglio, anche la visura camerale dell'impresa RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t. acquisita nel corso dell'istruttoria di rito il 02-04.04.2025 presso il Registro delle Imprese, in atti), sicché anche per questo il centro dei propri interessi principali risulta collocato nel circondario del Tribunale Ordinario di Latina per quanto emergente dagli atti ed in assenza di eventuali riscontri ed elementi di segno contrario; rilevato che il creditore istante ha dimostrato la propria legittimazione ai fini qui in rilievo e ciò anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 268 CCII (cfr., in dettaglio, il contratto di mutuo chirografario n. 1027770 ed atti correlati allegati ai nn. da 03 a 07 del ricorso introduttivo telematico del 21.02.2025); considerato che il convenuto/resistente RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t. è stato messo in condizione di esercitare il diritto di difesa ex art. 270 comma 5 CCII in rapporto alle disposizioni sul procedimento unitario di cui agli artt. 40 ss. CCII nei limiti della compatibilità e ciò giusto il detto provvedimento del 28.02.2025 qui anch'esso richiamato/condiviso per quanto di ragione risultante notificato a mezzo PEC (posta elettronica certificata) di Cancelleria del 03.03.2025 unitamente al ricorso introduttivo di causa del 21.02.2025 a controparte medesima RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t. per l'udienza del 22.04.2025 (nel rispetto dei termini di legge), così come risulta notificato anche a controparte RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t. (non costituitasi né comparsa – cfr., in dettaglio, il verbale d'udienza telematico anche ex art. 126 c.p.c. del 15.05.2025, in atti) a mezzo PEC (posta elettronica certificata) di Cancelleria del 17.04.2025 il provvedimento di rinvio d'ufficio dell'udienza suddetta del 22.04.2025 al 15.05.2025 (prima ed unica udienza celebrata) sempre in forma cd. "in presenza" (nel rispetto dei termini di legge) reso il 16.04.2025, come esposto (cfr., in proposito ed in relazione fattispecie simili alla presente, *mutatis mutandis* e tra le altre: Trib. Pordenone, 24.02.2023 già citata);

considerato che RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t., quale debitore anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi od insolvenza per quanto emergente dagli atti (cfr., in dettaglio, anche i bilanci d'esercizio al 2022, 2023 e 2024 (bilancio di liquidazione ed ultimo depositato presso il Registro delle Imprese) di parte convenuta/resistente RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t. prodotti con il ricorso introduttivo di causa del 21.02.2025 unitamente a visura camerale di RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t. a cura di parte ricorrente/attrice e/o acquisiti nel corso dell'istruttoria di rito il 02-04.04.2025 presso il Registro delle Imprese, in atti);

rilevato che il ricorso introduttivo di causa risulta corredato dalla documentazione di rito ex artt. 268 ss. CCII, in ciò apprezzato anche il fatto che *“Ai fini dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, quando l'istanza è presentata da un creditore, non è necessaria l'attività riservata dalla legge all'OCC, che deve intendersi richiesta nella sola ipotesi di istanza proposta dal debitore”* (cfr., tra le altre in relazione fattispecie simili alla presente, *mutatis mutandis*: Trib. Pordenone, 24.02.2023 già citata);

rilevato che la domanda proposta appare soddisfare i requisiti richiesti dagli artt. 268 ss. CCII e ciò tenuto conto dell'intervenuta presentazione della domanda in questione non da parte del debitore ma da parte di un creditore come detto nonché apprezzate anche le conseguenti peculiarità tutte in fatto ed in diritto del caso concreto; più in dettaglio, allorquando la domanda ex artt. 268 ss. CCII è presentata da un creditore, come nel caso *de quo*, occorre verificare esclusivamente la ricorrenza di due elementi ai fini dell'eventuale apertura della procedura di liquidazione controllata (e non altri quali l'eventuale cd. “meritevolezza” del debitore ovvero la cd. “causa concreta” dell'atto come avviene in caso di domanda presentata dal debitore, ad esempio e per completezza) ossia l'insolvenza del debitore (definita dall'art. 2 comma 1 lett. b) CCII quale stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri eventuali fatti esteriori idonei a dimostrare che questi non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) ed il superamento della soglia di euro cinquantamila complessivi quale ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria ex art. 268 comma 2 CCII (secondo gli ordinari principi relativi all'onere della prova ex art. 2697 c.c. nei limiti della compatibilità, sarà il debitore, assoggettato ad istanza di liquidazione controllata del proprio patrimonio da parte del creditore, a dover dimostrare di non versare in uno stato di insolvenza e di non avere debiti scaduti e non pagati per un ammontare uguale o superiore ad euro cinquantamila, salve eventuali verifiche istruttorie d'ufficio nei limiti di legge ex artt. 42 e 270 comma 5 CCII), ferma la facoltà del debitore che sia persona fisica di presentare istanza (non può, dunque, procedersi d'ufficio) di designazione di un cd. “OCC” per la redazione di relazione asseverativa dell'eventuale assenza di utilità astrattamente ricavabili dalla

liquidazione dell'attivo o da azioni giudiziarie da distribuire ai creditori ex art. 268 comma 3 CCII (fattispecie dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII) nonché ferma la facoltà del debitore di presentare eventualmente istanze ex artt. 56 ss. CCII in rapporto al dettato dell'art. 270 comma 1 CCII (cfr., tra le altre in relazione fattispecie simile alla presente, *mutatis mutandis*: Trib. Pordenone, 24.02.2023 già citata); nel caso di specie, alla luce della circostanza che la domanda è stata presentata da un creditore ex artt. 268 ss. CCII come detto nonché in ragione della circostanza che non risultano essere state esercitate da parte del debitore RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t. (contumace, come esposto) le facoltà di cui agli artt. 56 ss. e/o 268 comma 3 e/o 270 comma 1 CCII, non può non evidenziarsi come dagli atti emergano l'esistenza di debiti scaduti e non pagati a carico di RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t. per un ammontare superiore ad euro cinquantamila (cfr., in dettaglio, gli allegati nn. da 03 a 07 di cui al ricorso introduttivo di causa depositato il 21.02.2025 ossia copia del contratto di mutuo chirografario n. 1027770 sottoscritto ed atti correlati nonché le certificazioni Agenzia delle Entrate del 28.03.2025 ed INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del 02-04.04.2025 acquisite nel corso dell'istruttoria di legge, in atti; si ricordi che *“Per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall., non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila”* – cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” e con riguardo alla procedura di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) ma con enunciazione di più generali principi di diritto, per quanto di ragione e *mutatis mutandis*: Cass., n. 26926/2017) nonché uno stato di insolvenza di RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t. medesima (cfr., in proposito, i detti allegati nn. da 03 a 07 di cui al ricorso introduttivo di causa depositato il 21.02.2025 ossia copia del contratto di mutuo chirografario n. 1027770 ed atti susseguenti/correlati nonché si considerino altresì l'esistenza a carico di RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t. di posizioni debitorie di natura tributaria/fiscale per complessivi €55.000,00 circa e di posizioni debitorie di natura previdenziale/contributiva ivi comprese le posizioni presso agente della riscossione per complessivi €51.000,00 circa come da certificazioni Agenzia delle Entrate del 28.03.2025 ed INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del 02-04.04.2025 acquisite nel corso dell'istruttoria di legge e ancora la circostanza che RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t. risulta essere dal punto di vista delle dichiarazioni dei redditi un soggetto estinto in data 18.12.2024 come da detta certificazione Agenzia delle Entrate del 28.03.2025 e la circostanza che a carico di RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t. risultano debiti per complessivi €243.000,00 circa dal bilancio di liquidazione al 2024 con perdite d'esercizio di €61.000,00 circa al 31.12.2023 come da relativo bilancio e di €44.000,00 circa come da bilancio di liquidazione al 2024 giusti i bilanci d'esercizio al 2022, 2023 e 2024 (bilancio di liquidazione ed ultimo depositato presso il Registro delle Imprese) di parte convenuta/resistente

RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t. prodotti con il ricorso introduttivo di causa del 21.02.2025 unitamente a visura camerale di RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t. a cura di parte ricorrente/attrice e/o acquisiti nel corso dell'istruttoria di rito il 02-04.04.2025 presso il Registro delle Imprese, in atti; ulteriormente, si consideri il fatto che RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t. risulta essere soggetto cancellato dal Registro delle Imprese in data 08.01.2025 e dunque non più attivo ed operante pur a fronte dell'esposta situazione debitoria complessiva anche verso il Fisco e pur a fronte di tutto quanto precede, come detto; si ricordi che *“Ai fini della dichiarazione di fallimento, costituiscono indizi esteriori dell'insolvenza, gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio”* – cfr., sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” e con riguardo alla procedura di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) ma con enunciazione di più generali principi di diritto, per quanto di ragione e *mutatis mutandis*: Cass., n.6978/2019 – e che *“(…) Circa lo stato di insolvenza si osserva che esso prescinde dal numero di creditori, essendo ben possibile che un solo inadempimento assurga a tale indice di situazione oggettiva se, nel contesto dei vari elementi, questo possa ritenersi espressione (...) di irreversibile incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi normali le proprie obbligazioni (Cfr. Cass. Civ. n° 9297/15). Tale situazione è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto (Cfr. Cass. Civ. n° 9856/06, 25961/11, 19027/13, 30209/17) (...)”* – cfr. tra le altre, sia pure sempre sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” e con riguardo alla procedura di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) ma con enunciazione di più generali principi di diritto, per quanto di ragione e *mutatis mutandis*: Corte App. Roma, decreto ex art. 22 della cd. “Legge Fallimentare” con cron. n. 5923/2021 del 13-21.07.2021-RG n. 50091/2021);

rilevato che non risultano agli atti eventuali rinunce alla domanda di liquidazione controllata in oggetto anche ex art. 43 CCII nei limiti della compatibilità e che non risulta richiesto dal debitore RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t. (non può procedersi d'ufficio) l'accesso ad una delle procedure di cui agli artt. 65 ss. CCII in rapporto anche al dettato dell'art. 271 CCII in tema di concorso di procedure;

rilevato che non risulta decorso il termine annuale di cui all'art. 33 CCII;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270 comma 2 lett b) CCII, quale Liquidatore debba essere nominato la Dott.ssa Adelia Davoli e ciò atteso anche il fatto che la domanda è stata presentata non dal debitore ma da un creditore;

considerato che allo stato non risulta richiesta dal debitore RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t. l'eventuale fissazione dei limiti di cui all'art. 268 comma 4 lett. b) CCII in relazione a quanto eventualmente occorrente al mantenimento proprio e/o della propria famiglia né risulta richiesta e motivata con riguardo ad eventuali specifiche e gravi ragioni l'adozione di eventuale provvedimento di autorizzazione del debitore RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t. e/o di eventuali terzi ad utilizzare/a continuare eventualmente ad utilizzare dati beni compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione controllata ex art. 270 comma 2 lett. e) CCII, ferma la natura del soggetto sovraindebitato;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 quinquies della L. n. 3/2012 s.m.i.) e ciò poiché esso costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII (cfr. in proposito, tra le altre e *mutatis mutandis*: Trib. Verona, sentenza cron. n.4188/2022);

visto anche l'art. 270 CCII;

tutto ciò considerato;

P.Q.M.

- DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII a carico di RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t., con ogni ulteriore conseguenza di legge anche ex artt. 150, 268 commi 4 e 5 e 270 comma 5 CCII;

- NOMINA Giudice delegato alla procedura il Dott. Marco Pietricola;

- NOMINA quale Liquidatore la Dott.ssa Adelia Davoli;

- ORDINA al debitore RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t. di depositare entro sette giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove non già effettuato e/o ove occorrente in relazione ad eventuali attività d'impresa esercitate;

- ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t. il termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la domanda di ammissione al passivo, di restituzione e/o di rivendicazione predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10, comma 3, CCII;

- ORDINA la trascrizione del presente provvedimento sui beni immobili e/o sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione a cura del Liquidatore;

- ORDINA la consegna e/o il rilascio al Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ed oggetto del presente procedimento;

-DA' ATTO del fatto che ex artt. 150 e 270 comma 5 CCII dal giorno della dichiarazione di apertura della presente procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata stessa, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

-DA' ATTO del fatto che ex art. 144 CCII nei limiti della compatibilità dal giorno della dichiarazione di apertura della presente procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII cessano di avere efficacia eventuali cessioni del quinto dello stipendio e/o deleghe di pagamento e/o simili;

-DISPONE che il Liquidatore apra un conto corrente dedicato alla presente procedura e vincolato all'ordine dell'autorità giudiziaria come per legge, sul quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo dei conti correnti/libretti bancari/postali intestati al debitore e sul quale verrà acquisito l'intero attivo della presente procedura detratta la somma eventualmente fissata quale limite necessario per il mantenimento ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII, come detto;

- DISPONE che il Liquidatore:

a) provveda a notificare la presente sentenza al debitore RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t., ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, comma 4, ultimo periodo, CCII; la prova dell'intervenuta esecuzione di detto adempimento dovrà essere depositata immediatamente e prontamente dal Liquidatore in atti in seno al fascicolo d'ufficio (anche in telematico) del presente procedimento;

b) provveda all'inserimento della presente sentenza sul sito internet dell'intestato Tribunale Ordinario di Latina o del Ministero della Giustizia con oscuramento dei dati sensibili ivi compresi i dati sensibili che riguardino eventualmente soggetti diversi dal debitore RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t. ed alla pubblicazione, analogamente, della stessa presso il Registro delle Imprese ove il debitore svolga attività d'impresa; la prova dell'intervenuta esecuzione di detto adempimento dovrà essere depositata immediatamente e prontamente dal Liquidatore in atti in seno al fascicolo d'ufficio (anche in telematico) del presente procedimento;

c) entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza come detto e ciò indicando anche l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e/o di restituzione di beni ad ogni effetto di legge;

d) entro novanta giorni dall'apertura della presente procedura di liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t. ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi ed alle modalità di liquidazione, che depositerà in atti in Cancelleria nel fascicolo d'ufficio (anche in telematico) della presente procedura per l'eventuale approvazione da parte del Giudice delegato alla procedura; si applica l'art. 213, commi 2 e 3 e 4, CCII;

e) entro quarantacinque giorni dal termine indicato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

f) entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.06.2025) provveda al deposito in atti in Cancelleria in seno al fascicolo d'ufficio (anche in telematico) del presente procedimento di un rapporto riepilogativo delle attività svolte indirizzato al Giudice delegato alla procedura, con allegato l'estratto conto di eventuali conti correnti/libretti bancari/postali della procedura stessa ex art. 275 CCII e nel quale indicherà altresì: 1) se il debitore RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t. stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore stesso tutte le informazioni utili ed i documenti eventualmente necessari; 2) ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'eventuale esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice delegato alla procedura, dovrà essere comunicato/notificato dal Liquidatore al debitore RA.MO S.R.L. in persona del l.r.p.t., ai creditori e titolari di diritti sui beni ed al cd. "OCC" eventualmente incaricato (per quest'ultimo, ove distinto dal Liquidatore) e la prova dell'intervenuta esecuzione di detto adempimento dovrà essere depositata immediatamente e prontamente dal Liquidatore in atti in Cancelleria in seno al fascicolo d'ufficio (anche in telematico) del presente procedimento;

g) in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura della presente procedura, comunichi/notifichi ai creditori ed interessati/legittimati una relazione in cui prenderà posizione sull'eventuale sussistenza o meno delle condizioni di esdebitazione di cui all'art. 280 CCII e recepirà le eventuali osservazioni dei creditori ed interessati/legittimati stessi, per poi prendere posizione su di esse e depositare in Cancelleria in seno al fascicolo d'ufficio (anche in telematico) del presente procedimento una relazione finale e completa il giorno successivo alla scadenza del triennio ai fini di cui all'art. 282 CCII;

h) una volta terminata l'attività di liquidazione, provveda a presentare il conto della propria gestione con eventuale richiesta di liquidazione del compenso anche ai sensi dell'art. 275, commi 3 e 4, CCII;

i) provveda alla predisposizione del riparto finale ex art. 275, commi 5 e 6 e 6 bis, CCII;

l) una volta terminato l'eventuale riparto tra i creditori, provveda a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

-AUTORIZZA il Giudice delegato alla procedura all'adozione dei provvedimenti tutti di legge.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito di propria competenza, ivi compresa la comunicazione del presente provvedimento al Liquidatore Dott.ssa Adelia Davoli.

Latina, lì 19.05.2025

Il Giudice rel./est.

(Dott. Marco Pietricola)

Il Presidente

(Dott. Pier Luigi De Cinti)